

n. 39/2022 R.G. prefall.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N° 34/2022
R.G.F. N° 32/2022
CRON. N° 1315/2022
REP. N° 60/2022

Il Tribunale Ordinario di Crotone, Sezione Civile – Ufficio Fallimenti,
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Emmanuele	AGOSTINI	Presidente rel.
Dott. Davide	RIZZUTI	Giudice
Dott. Antonio	ALBENZIO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a rito ordinario della “**ONLY FASHION S.R.L. - UNIPERSONALE**” (C.F.: 02362280790), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Isola di Capo Rizzuto (KR), viale Antonio Gramsci, c.a.p. 88841, esercente l’attività prevalente di fabbricazione e confezione di articoli tessili e dell’abbigliamento, sia per conto proprio che di terzi (cfr. Visura storica società di capitale),

FATTO E DIRITTO

- visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato in data 14.7.2022 nell’interesse di “SIENA NPL 2018 s.r.l.” (C.F.: 14535321005), rappresentata, difesa e domiciliata come in atti;
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal Giudice relatore all’udienza del 19.10.2022;
- udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento dell’istanza di fallimento;
- ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 9 l. fall. perché nella sua circoscrizione si trova la sede principale ed effettiva dell’impresa;
- ritenuta la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto;
- rilevato che la parte debitrice, benché ritualmente convocata, non è comparsa;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento in quanto:
 - a) non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, 2° comma, l. fall.;
 - b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all’importo di cui all’art. 15, 9° co. l.fall.;



c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, tenuto conto dell'entità complessiva del credito azionato dall'istante pari a €861.049,66, della persistenza dell'inadempimento, del mancato deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci successivi all'esercizio 2017, dell'inattività della pec, della chiusura della sede sociale (cfr. relata di notifica del 6.9.2022 del ricorso per fallimento) dell'ingente esposizione debitoria, per €519.539,12, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;

applicati gli artt. 2082 c.c. 1, 5, 9, 16 r.d. 16.03.1942, n. 267;

P.Q.M.

DICHIARA

dichiarativa di fallimento a rito ordinario della "ONLY FASHION S.R.L. - UNIPERSONALE" (C.F.: 02362280790), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Isola di Capo Rizzuto (KR), viale Antonio Gramsci, c.a.p. 88841, esercente l'attività prevalente di fabbricazione e confezione di articoli tessili e dell'abbigliamento, sia per conto proprio che di terzi (cfr. Visura storica società di capitale),

DELEGA per la procedura il G.D. Dott. Emmanuele Agostini;

NOMINA Curatori i dott.ri **Luigi Domenico Arcuri e Fausto Riganello** con Studio in Crotone, rispettivamente, in via Panella n. 178, e in via San Francesco n. 8;

ORDINA al legale rappresentante della società fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non ancora eseguito;

FISSA l'udienza del **15 febbraio 2023, ore 10:15** per l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo dinanzi al G.D.;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione mediante trasmissione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore ai sensi dell'art. 93 l. fall. così come modificato del decreto legge 3 ottobre 2012 n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta certificata;

AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;



SEGNALA al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA al Curatore di depositare entro il 30 gg. una relazione sommaria ai sensi dell'art. 33 co. 2 L.F. (cfr. circolare del Trib. Crotone in data 8.9.2022);

RILEVA che, a norma dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c., "Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento". Per quanto precede **autorizza sin da ora il curatore fallimentare, ai sensi del combinato disposto ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e/o a quelle alle quali le stesse possono accedere, all'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative a rapporti intrattenuti con Istituti di credito e datori di lavoro o committenti, riferite alla posizione dell'impresa fallita.**

MANDA ALLA CANCELLERIA perché provveda entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione del testo integrale della presente sentenza al fallito, alla comunicazione per estratto al curatore, al P.M. e al creditore istante e alla trasmissione per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese di Crotone per l'annotazione di cui all'art.17 L.F;

AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità.

La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria; gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile – Ufficio Fallimenti di questo Tribunale, oggi 20 ottobre 2022.

Il Presidente est.
dott. Emmanuele Agostini



Vertical line of text on the left side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

Horizontal line of text at the bottom of the page.